



delibera n. 21 del 20 maggio 2014

COPIA

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici e questo di venti del mese maggio alle ore 20.00 in CAMAIORE nella sala consiliare, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica urgente.

Presiede l'adunanza il Sig. Ceragioli Massimo Presidente del Consiglio Comunale.

Componenti presenti n. 22 assenti n. 3

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000, n° 267 il

cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
DEL DOTTO Alessandro Sindaco	X				
CERAGIOLI Massimo	X		SANTINI Francesco	X	
GRAZIANI Anna	X		PIERONI Valentina	X	
SPELTA Daniele	X		GEMIGNANI Patrizia	X	
MAGGI Fabrizio	X		MATTEUCCI Alberto	X	
BONUCCELLI Andrea	X		BONUCCELLI Riccardo (F.I.)	X	
PEDONESE Federico	X		MICHELI Massimiliano	X	
PESCAGLINI Sara	X		ANDREINI Mario		X
DALLE LUCHE Graziano		X	MARCUCCI David	X	
BENEDETTI Angelo	X		PARDINI Pier Francesco	X	
MORICONI Vezio		X	BONUCCELLI Riccardo (g.misto)	X	
SANTINI Gerardo	X		DADDIO Marco	X	
FAVILLA Andrea	X		PEZZINI Fabio	X	

Partecipa il Dott Michele Parenti Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Vengono nominati scrutatori: Santini Gerardo, Pedonese Federico, Marcucci David.



SETTORE: Settore 2

UNITA' OPERATIVA: TRIBUTI

(Proposta N. 2014/1106)

N. 21 del 20/05/2014

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della l. 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 683, dispone che il Consiglio comunale deliberi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682;
- l'art. 1, comma 669, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.l. 06.03.2014, n. 16, convertito con l. 02.05.2014, n. 68, prevede che *“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;
- l'art. 1, comma 675, stabilisce che la base imponibile del nuovo tributo *“è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del d.l. 06.12.2014, n. 201, convertito con modifiche dalla l. 22.12.2011, n. 214”*;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 676, della citata l. n. 147/2013 prevede che la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; mentre, al comma 677, stabilisce che per il 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille e che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non

possa essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

- l'art. 1, comma 678, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima TASI non può eccedere l'1 per mille;

Richiamata la propria delibera n. 64 del 27.09.2012 con la quale sono state determinate le aliquote Imu per l'anno 2012, confermate successivamente anche per l'anno 2013;

Considerato che con l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 16/2014, come convertito dalla l. n. 68/2014, è stato stabilito che nel 2014 *“nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato d.l. n. 201/2011;*

Preso atto che:

- con propria delibera n. 20 del 20 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili;
- nell'allegato 1 del predetto regolamento sono individuati i servizi indivisibili e le relative voci di costo alla cui copertura il tributo è diretto;
- le spese inerenti ai servizi indivisibili, come sopra individuati, sono riportate nel prospetto allegato sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come stanziata nel bilancio di previsione 2014;

Dato atto che:

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI come riportate nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, con l'applicazione di una detrazione pari a 50,00 € per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011;
- l'applicazione della detrazione di cui al punto precedente genera effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del d.l. n. 201/2011;

Valutato che le aliquote sopra riportate, considerando anche la detrazione applicata, consentiranno una copertura del 73,8% delle spese inerenti ai servizi indivisibili di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto del parere espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 14.05.2014 che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la l. 27.12.2013, n. 147;
- il d.l. 06.03.2014, n. 16, convertito con l. 02.05.2014, n. 68;
- il regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili approvato con proprio atto n. 20 del 20 maggio 2014;
- l'articolo unico del d.m. 29.04.2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 31.07.2014;
- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che è stato presentato da alcuni consiglieri di opposizione un emendamento che messo in votazione è stato respinto in quanto la votazione, resa per alzata di mano, ha riportato il seguente risultato:

- favorevoli n. 7 (Bonuccelli Riccardo (F.I.), Bonuccelli Riccardo (G.M.), Daddio Marco, Marcucci David, Matteucci Alberto, Micheli Massimiliano, Pardini Pier Francesco),
- contrari n. 15,

Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 7 (Bonuccelli Riccardo (F.I.), Bonuccelli Riccardo (G.M.), Daddio Marco, Marcucci David, Matteucci Alberto, Micheli Massimiliano, Pardini Pier Francesco), resi per alzata di mano dai n. 22 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che per l'anno 2014 il gettito Tasi consentirà una copertura dei costi relativi ai servizi di cui al punto precedente pari al 73,8 %;
- 3) di approvare per l'anno 2014 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili come riportate nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare altresì l'applicazione della detrazione di 50,00 € a favore degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011;
- 5) di dare atto che il gettito stimato della Tasi per l'anno 2014, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui al citato allegato "A", è pari a 3.800.000,00 €;
- 6) di proporre l'istituzione di un fondo di 30.000,00 € nel Bilancio di previsione 2014 da destinare ad agevolare i contribuenti TASI abitazione principale, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione della Tasi, approvato in data odierna con delibera n. 20, demandando alla Giunta l'individuazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo stesso;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 7 (Bonuccelli Riccardo (F.I.), Bonuccelli Riccardo (G.M.), Daddio Marco, Marcucci David, Matteucci Alberto, Micheli Massimiliano, Pardini Pier Francesco), resi per alzata di mano dai n. 22 componenti presenti e votanti delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALIQUOTE TASI –ANNO 2014

Fattispecie	Aliquota
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze come definiti ai fini dell'Imu.	2,3‰
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 3 del Regolamento Imu	2,3‰
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti ai fini dell'Imu, iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	2,3‰
Immobili adibiti ad uso abitativo (gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) ed eventuali pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura stabilita ex art. 13, comma 2 terzo periodo, del d.l. 06/12/2011, n. 201) locati ai sensi della l. 27.07.1978, n. 392 o della l. 08.08.1992, n. 359, oppure ai sensi dell'articolo 2, comma 1 o dell'articolo 11, comma 2, della l. 09.12.1998, n. 431, purché il contratto sia registrato ex art. 21 commi 18 [^] e 19 [^] della l. 27.12.1997, n. 449 e purché il locatario abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nel fabbricato oggetto di locazione	1,6‰
Immobili adibiti ad uso abitativo (gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) ed eventuali pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura stabilita ex art. 13, comma 2 terzo periodo, del d.l. 06/12/2011, n. 201) locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l. 09.12.1998, n. 431, purché il contratto sia registrato ex art. 21 commi 18 [^] e 19 [^] della l. 27.12.1997, n. 449 e purché il locatario abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nel fabbricato oggetto di locazione	0
Immobili adibiti ad uso abitativo (gruppo catastale A) con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/7 – A/8 – A/9 - A/10 ed eventuali pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura stabilita ex art. 13, comma 2 terzo periodo, del d.l. n. 201/2011) concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado purché siano rispettati i seguenti requisiti: 1)- il contratto di comodato deve avere la forma scritta ed essere sottoposto a registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate; 2)- il comodante deve essere residente anagraficamente e dimorante nel Comune di Camaione; 3)- il comodatario deve essere residente anagraficamente e dimorante nel fabbricato oggetto di comodato	1,6‰
<p>Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C/1: purché vi siano effettivamente espletate attività commerciali o direttamente da chi vanta sul fabbricato un diritto reale o dal locatario che detiene il fabbricato a seguito di un contratto di locazione registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18[^] e 19[^] della legge 27/12/1997 n. 449; 2. C/3: purché vi siano effettivamente espletate attività artigianali o direttamente da chi vanta sul fabbricato un diritto reale o dal locatario che detiene il fabbricato a seguito di un contratto di locazione registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18[^] e 19[^] della l 27/12/1997 n. 449; 	1,6‰
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. A/10, pertinenze oltre quelle ammesse), compresi gli immobili appartenenti alla categoria catastale D	0,8‰
Aree fabbricabili	0,8‰
Immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	1‰
Immobile posseduto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato	0



IV[^] Commissione Consiliare Permanente

OGGETTO: Espressione del parere di competenza riguardante: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

- **Francesco Santini**, Presidente (Presente)
- **Andrea Bonuccelli**, Vicepresidente (Presente)
- **Gerardo Santini**, Commissario (Presente)
- **Riccardo Bonuccelli**, Commissario (Assente)
- **Alberto Matteucci**, Commissario (Presente)

La 4[^] Commissione Consiliare, riunitasi in data 14 maggio 2014, in relazione alla pratica in oggetto, ha espresso **parere favorevole** con la seguente votazione:

FAVOREVOLI: 3

CONTRARI: 1

ASTENUTI: 0

Camaiore, li 14/05/2014



La segretaria della IV Commissione
Rossana Pansani

Rossana Pansani



Comune di Camaiore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE: Settore 2

UNITA' OPERATIVA: TRIBUTI

Proposta N. 2014/1106

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Ai sensi dell'art. 49, 1°comma, T.U. 18.08.2000, n. 267 si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Camaiore, 14/05/2014

Il Responsabile del Servizio



Comune di Camaiore

UFFICIO RAGIONERIA

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE
CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Proposta N. 2014/1106

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.**

Ai sensi dell'art n. 49, comma 1°, T.U. 18/08/2000, n°267, si esprime parere

.....FAVOREVOLE.....

Camaiore, 14/05/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Giorgi**


Fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Massimo Ceragioli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Parenti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Camaiore, 22 MAG. 2014



L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Michele Parenti

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito informatico di questo Comune il giorno 22 MAG. 2014 per rimanervi per la durata di 15 giorni, con le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento Comunale per la Gestione delle Procedure di Pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Camaiore, 22 MAG. 2014



IL MESSO COMUNALE

Michele Parenti